

**Contratto Collettivo Decentrato Integrativo
del personale dipendente del Comune di
Casnigo (Bg) triennio 2018 –2020
Conferma degli istituti contrattuali per l'anno 2022**

A seguito del parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti in merito all'accordo sul **CCDI anno 2022** ai fini della certificazione sull'attendibilità dei costi quantificati e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio, e a seguito della deliberazione n. 158 del 21.12.2022, con la quale la Giunta Comunale ha autorizzato i componenti della delegazione di parte pubblica alla definitiva sottoscrizione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per il personale dipendente,

La Delegazione di parte pubblica, composta dal Presidente dr. Alberto Bignone e dalla dott.ssa Simonetta Muci

e la Delegazione di parte sindacale, composta dai rappresentanti delle seguenti organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del CCNL:

FP CGIL – Agape Paolo

CISL FP – D'Aniello Fabio

e dalla Rappresentanza Sindacale Unitaria, nella persona della Sig.ra Lucia Sorice

Le parti dopo aver preso atto che:

- in data 18 dicembre 2018 è stato sottoscritto il C.C.D.I. del personale dipendente per il triennio 2018/2020;
- in data 13 dicembre 2019 è stato sottoscritto il C.C.D.I. del personale dipendente – risorse anno 2019 – con il quale sono stati anche ridefiniti alcuni istituti;
- in data 21 dicembre 2020 è stato sottoscritto il C.C.D.I. del personale dipendente – risorse anno 2020;
- in data 22 dicembre 2021 è stato sottoscritto il C.C.D.I. del personale dipendente – risorse anno 2021;

CONSIDERATO che il C.C.N.L. 2019-2021 del comparto Funzioni Locali, sottoscritto in data 16.11.2022, disciplina la costituzione e l'utilizzo dei Fondi risorse decentrate solo dall'anno 2023;

CONVENGONO

- di confermare, per l'anno 2022, il C.C.D.I. 2018/2020 come modificato, da ultimo, con l'accordo stipulato per l'anno 2021 e come di seguito indicato;
- di procedere ad eventuali rettifiche in seguito all'applicazione del C.C.N.L. sottoscritto il 16.11.2022;

Dopo aver esaminato la costituzione del fondo disposta dall'Amministrazione con determinazione n. 361 del 25.11.2022, che viene in sintesi riportata nell'Allegato A, ed aver preso atto dell'integrazione del fondo effettuata, come concordato in sede di delegazione trattante del 2.12.2022, con determinazione n. 372 del 02.12.2022 procedono alla sottoscrizione dell'allegato C.C.D.I. del personale dipendente del Comune di Casnigo per l'anno 2022.

Il C.C.D.I. anno 2021 è confermato come segue:

Art. 16

Progetti finanziati dalla parte variabile del fondo

L'Amministrazione Comunale, con la delibera di G.C. n. 139 del 23.11.2022, ha autorizzato lo stanziamento, per l'anno 2022, dell'importo di € 4.500,00 finalizzato alla realizzazione dei progetti individuati ed approvati con la deliberazione di G.C. n. 46/2022.

Art. 18

Utilizzo delle risorse decentrate

1. Nel presente articolo è indicato l'utilizzo delle risorse decentrate determinate a seguito del processo di depurazione delle risorse destinate all'indennità di comparto, all'incremento delle indennità riconosciute al personale educativo ed alle progressioni orizzontali storiche, quindi con esclusione di quelle previste per l'anno corrente, secondo la disciplina dell'art. 68 del CCNL 21.5.2018 ed in applicazione dei criteri di cui all'articolo 7, comma 4, lett. a), dello stesso CCNL.

<i>Finalità del compenso</i>	<i>Percentuale</i>	<i>Risorse assegnate</i>
Compenso per l'erogazione della performance individuale	24,36 %	€ 14.055,50
Compenso per erogazione della performance organizzativa	24,36 %	€ 14.055,50
Compenso per la maggiorazione della performance individuale	0,62 %	€ 356,00
Risorse destinate alla progressione economica dell'anno	8,67 %	€ 5.000,00
Indennità di turno	... %	€
Indennità di reperibilità	5,55 %	€ 3.200,00
Indennità per orario ordinario notturno, festivo, festivo-notturno e mancato riposo settimanale	0,69 %	€ 400,00
Indennità per particolari condizioni di lavoro	4,85 %	€ 2.800,00
Indennità per specifiche responsabilità	17,42 %	€ 10.050,00
Indennità per deleghe formali di specifiche responsabilità	0,60 %	€ 350,00
Indennità per il servizio esterno personale PL	... %	€
Indennità di funzione personale PL	... %	€
Indennità per il personale temporaneamente distaccato o assegnato ad unioni di comuni o per servizi in convenzione	... %	€
Risorse destinate ai messi notificatori	... %	€
Compensi destinati a finanziare specifiche disposizioni di legge	5,08 %	€ 2.930,00
Progetti specifici - Delibera G.C. n. 46/2022	7,80%	€ 4.500,00
TOTALE	100 %	€ 57.697,00

Allegato A
Costituzione del fondo del Salario Accessorio

ART. 1

Ammontare del fondo di cui all'art. 67 CCNL 21.5.2018

1. Il fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività in applicazione dell'art. 67 del CCNL del 21.5.2018, è stato costituito dall'Amministrazione comunale con determinazione n. 361 del 25.11.2022. *A seguito delle verifiche effettuate dalle parti, si conviene di procedere nei termini indicati nel successivo comma 2, lett. i), dando atto che in conseguenza si procederà alla rideterminazione del fondo a cura dell'Amministrazione.*
2. Tale fondo per la sua parte stabile risulta, pertanto, costituito:
 - a) dalle risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità come determinate nell'anno 2017 comprensive delle integrazioni previste dai diversi CCNL;
 - b) dall'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL 22.1.2004 pari allo 0,20% del Monte Salari dell'anno 2001 al netto della decurtazione di cui all'art. 1, comma 456, della Legge n. 147/2013 (decurtazione consolidata);
 - c) importo pari a € 83,20 per ogni dipendente in servizio alla data del 31.12.2015;
 - d) dall'importo pari alle differenze tra gli incrementi contrattuali del CCNL 21.5.2018 a regime ed il costo storico delle progressioni;
 - e) dall'importo corrispondente alla RIA e agli assegni ad personam del personale cessato nell'anno 2017 e successivi;
 - f) dai trattamenti economici più favorevoli in essere alla data di sottoscrizione del primo contratto al personale cessato l'anno precedente;
 - g) dell'importo per il personale trasferito l'anno precedente;
 - h) di un importo pari alla riduzione stabile del fondo per il lavoro straordinario;
 - i) da un importo pari alla quota individuale media del fondo del salario accessorio dell'anno precedente con riferimento, per ogni persona assunta nel corso dell'anno, al fondo del medesimo anno in caso di incremento del personale in servizio. *Richiamato il CCNL del 2018, art.67, comma 5, lett. a), ed a mente del vincolo di finanza pubblica secondo cui l'andamento del fondo deve assicurare il mantenimento del trattamento economico accessorio medio del personale, nel 2022 si registra una riduzione nella misura del 5,99% rispetto al 2021 a seguito dell'incremento del personale in servizio. In questa ottica le parti concordano di incrementare la parte stabile del fondo nella misura di € 2.000,00;*

TOTALE RISORSE STABILI	€ 93.771,00
------------------------	-------------

3. Il fondo di cui al comma precedente risulta ridotto delle somme:

- a) riduzione del fondo del salario accessorio a seguito dello sfioramento del limite previsto dall'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017;
- b) riduzione del fondo del salario accessorio a seguito dell'aumento delle risorse a disposizione per il pagamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative;
- c) riduzione del fondo del salario accessorio a seguito di trasferimento del personale per processi di delega di funzioni.

3.c	Riduzione del fondo del salario accessorio a seguito di trasferimento del personale per processi di delega di funzioni	- € 6.400,00
TOTALE RISORSE STABILI A SEGUITO DELLA RIDUZIONE		€ 87.371,00

4. Il fondo di cui al comma 1, per la sua parte variabile, risulta costituito:

- a) dalle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997 (Contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati, contributi dell'utenza per i servizi pubblici non essenziali e misure di incentivazione della produttività);
- b) dalla quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98;
- c) dalle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge;
- d) degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA e degli assegni ad personam di cui al comma 3, lett. d), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni;
- e) dai risparmi del fondo lavoro straordinario nell'anno precedente;
- f) dalle risorse destinate all'incentivo dei messi notificatori;
- g) dalle risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco secondo le previsioni della legislazione vigente e dei relativi decreti ministeriali attuativi;
- h) dall'integrazione delle risorse sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, con esclusione della dirigenza;
- i) dalle risorse ex art. 67 c. 5 lett. b) per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale;
- j) dalle risorse derivanti dagli obiettivi di riorganizzazione e fusione delle camere di commercio;
- k) dalle integrazioni delle risorse a seguito del trasferimento del personale nell'anno in cui

avviene il trasferimento;

- l) dalle risorse residue dall'applicazione degli istituti contrattuali previsti nell'anno precedente.

TOTALE RISORSE VARIABILI	€ 17.608,00
--------------------------	-------------

5. Il fondo di cui al comma 1 risulta pertanto costituito dalle seguenti somme:

Ammontare delle RISORSE ACCESSORIE	
Totale Risorse Stabili al netto delle riduzioni	€ 87.371,00
Totale delle risorse variabili	€ 17.608,00
Totale delle risorse ai fini del rispetto del limite dell'art. 23 comma 2 D.Lgs. 75/2017	€
TOTALE FONDO art. 67 CCNL 21.5.2018	€ 104.979,00

6. Il fondo per il pagamento della retribuzione di posizione e di risultato delle Posizioni Organizzative risulta così composto:

Retribuzione di Posizione e di Risultato anno 2022	
Totale delle risorse stanziare per il pagamento della Retribuzione di Posizione delle P.O.	€ 19.971,05
Fondo per il pagamento della retribuzione di Risultato delle P.O.	€ 5.277,19
Maggiorazione della Retribuzione di Posizione del Segretario Comunale	€
TOTALE	€ 25.248,24

7. Ai fini della verifica del rispetto del limite previsto dall'articolo 23 c. 2 del D.Lgs. 75/2017 si evidenzia che la somma delle risorse previste per il pagamento della Retribuzione di Posizione e di Risultato delle Posizioni Organizzative sommata al fondo per il salario accessorio **nelle sue parti soggette al limite** non supera la somma delle stesse voci come costituite nell'anno 2016:

Verifica del limite dell'articolo 23 c. 2 del D.Lgs. 75/2017	
Totale del fondo P.O. sommato al fondo del salario accessorio 2022 soggetto a vincolo	€ 117.556,24
Totale del fondo P.O. sommato al fondo del salario accessorio 2016 soggetto a vincolo e depurato della somma inserita come riduzione per trasferimento di personale	€ 119.586,00
Differenza 2022/2016	- 2.029,76

8. Dall'ammontare del fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività vengono prioritariamente detratte le risorse destinate al finanziamento dell'indennità di comparto, quelle già utilizzate per il finanziamento delle progressioni orizzontali

degli anni precedenti, al costo attuale, relativamente al personale in servizio, quelle destinate al personale educativo per la corresponsione della specifica indennità per gli importi definiti negli articoli 31, comma 7, del CCNL del 14.9.2000 e 6, comma 1, del CCNL del 5.10.2001 e quelle per i reinquadramenti previsti dal CCNL del 31.3.1999 al fine di garantire l'equilibrio tra le risorse "stabili" ed il finanziamento degli oneri fissi e ricorrenti dovuti al personale dipendente e gravanti sullo stesso fondo.

ART. 2

Depurazione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività dalle risorse destinate al finanziamento dell'indennità di comparto

1. Le risorse destinate alla costituzione del fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività collettiva sono depurate dalle somme destinate alla corresponsione dell'indennità di comparto secondo la disciplina dell'art. 33 e per gli importi indicati nella tabella D del CCNL del 22.1.2004.
2. Non sono detratte dal fondo le risorse destinate alla corresponsione dell'indennità di comparto per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato o contratto di formazione e lavoro. Per l'anno 2022 le quote mensili per dipendente da detrarsi sono pari a:

Categoria D	€ 46,95
Categoria C	€ 41,46
Categoria B	€ 35,58
Categoria A	€ 29,31

Per un totale annuo complessivo di € **4.978,00=**.

ART. 3

Ulteriore depurazione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività

1. Ai sensi dell'art. 16, comma 4, del CCNL del 21.5.2018, le risorse economiche già destinate alla progressione orizzontale all'interno della categoria sono interamente a carico del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività.
2. Gli importi utilizzati per le progressioni orizzontali non vengono detratti dal suddetto fondo (e quindi lasciati in dotazione allo stesso) nel caso riguardino personale:
 - a) cessato dal servizio;
 - b) che ha avuto una progressione verticale relativamente alle progressioni economiche della precedente categoria di appartenenza;

- c) che è stato inquadrato in una categoria o posizione giuridica superiore in applicazione di disposizioni contenute in contratti nazionali di lavoro.
3. In caso di mobilità esterna non vengono detratti gli importi dovuti a progressioni orizzontali effettuate da personale ceduto ad altri enti, mentre gravano sul fondo le posizioni economiche maturate presso altri enti del personale acquisito per mobilità nell'organico dell'ente.
 4. Gli importi destinati alle progressioni orizzontali sono a carico del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività in relazione al loro costo attuale.
 5. La somma totale del fondo risultante dall'applicazione dei commi precedente art. 4 è pertanto depurata dal seguente importo: **€ 42.304,00=**

Il totale del fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività a seguito delle decurtazioni obbligatorie degli art. 2 e 3 ammonta:

€ 57.697,00